Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0235(COD)

12.5.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0559 – C10-0171/2025 – 2025/0235(COD))

Commissione per la pesca

Relatore per parere: Niclas Herbst

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....41

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0559 – C10-0171/2025 – 2025/0235(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0559),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2 e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0171/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio della commissione per i bilanci,

– visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento irlandese, dal Parlamento spagnolo e dal Senato rumeno, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2026[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... [2],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

[1] GU C, C/2026/1965, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1965/oj.
[2] GU C ... /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le condizioni di attuazione del ***sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto*** europeo per gli ***oceani***, ***alla politica marittima*** e ***alla politica dell'***acquacoltura ***dell'Unione*** nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034	che stabilisce le condizioni di attuazione del ***Fondo*** europeo per gli ***affari marittimi***, ***la pesca*** e ***l'***acquacoltura nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, ***l'articolo*** 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, ***gli articoli 174 e*** 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nel patto europeo per gli oceani*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.	(2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite ***nella politica comune della pesca*** e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche ***(RUP) e dei territori d'oltremare (TDO)*** e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini***, nonché l'European Digital Twin Ocean (EU DTO)***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe ***contribuire al conseguimento degli*** obiettivi ***ambientali***, ***economici, sociali*** e ***occupazionali della politica comune della pesca (PCP)*** di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano	(3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe ***essere in linea con il principio di proporzionalità ed essere coerente con gli*** obiettivi ***consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico***, ***sociale*** e ***occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare*** di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del

sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani ***contemplerà*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza	(4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani***, che danno la priorità alle iniziative a sostegno della pesca e dell'acquacoltura sostenibili,*** devono essere ***attivamente*** sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani***, complementare a un finanziamento vincolato a favore delle politiche relative alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e volto a preservarne l'integrità, potrebbe contemplare*** un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la

marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole ***e*** delle regioni ultraperiferiche.	conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, nonché lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole***,*** delle regioni ultraperiferiche ***e dei territori d'oltremare***.
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La piccola pesca costiera ***è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore*** rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un	(5) La piccola pesca costiera rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente ***dall'accesso alle zone di pesca e*** dalla presenza di stock ittici sani, che

elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Allo scopo di ***incoraggiare*** pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera ***un trattamento preferenziale, che preveda*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.	(6) Allo scopo di ***ammodernare la flotta, migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza a bordo delle imbarcazioni e sostenere gli investimenti nelle tecnologie dell'Unione che incoraggiano*** pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori***, in particolare a quelli*** della piccola pesca costiera***,*** un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nel patto europeo per gli*** oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.	(7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite ***nella politica comune della pesca e in altre politiche relative agli*** oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di ***infrastrutture e*** soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima ***e alimentare, la diplomazia degli oceani basata sulla moltiplicazione degli accordi internazionali, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e degli accordi commerciali***, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione ***delle parti interessate e delle aziende dell'Unione*** e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La procedura di convalida dei piani NRP da parte della Commissione dovrebbe rispettare le competenze specifiche delle autorità nazionali, regionali e locali. Ciò include il loro ruolo nella programmazione, nell'attuazione e nella gestione dei programmi di sostegno, nel pieno rispetto del quadro costituzionale interno di ciascuno Stato membro.
	Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Dovrebbe essere possibile*** sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano ***al raggiungimento degli*** obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per ***tutti i*** settori.	(8) ***Gli Stati membri dovrebbero*** sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano ***alla competitività, all'economia e all'occupazione dell'Unione, alla vitalità dei territori europei, agli*** obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, ***all'autonomia strategica dell'Unione,*** compresa la transizione energetica per ***tali*** settori***, nonché alla presenza, alla diplomazia e al potere di persuasione dell'Unione in materia di oceani***.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli Stati membri definiscono e applicano norme settoriali che stabiliscono se sia possibile o opportuno applicare il principio "non arrecare un danno significativo" alla pesca, all'acquacoltura e alle attività connesse, al fine di evitare qualsiasi interpretazione giuridica che possa limitare il finanziamento di tali attività. Inoltre, qualora si intenda applicare il principio "non arrecare un danno significativo", occorre tenere conto dell'impatto delle soluzioni alternative a livello globale,

soprattutto se queste hanno un impatto maggiore rispetto a quello dell'Unione, come ad esempio gli impatti ambientali, economici e sociali delle importazioni di prodotti ittici.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Gli Stati membri dovrebbero altresì specificare se sia possibile o opportuno applicare il principio della parità di genere alla luce delle difficoltà in termini di attrattività e ricambio generazionale incontrate da alcuni settori chiave, comprese la pesca e l'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) In caso di applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" proposto dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di conseguire gli obiettivi fissati per i programmi o gli strumenti interessati, conformemente alle priorità strategiche dell'Unione, della necessità di evitare duplicazioni o nuovi obblighi che vadano oltre la legislazione vigente dell'Unione, degli elevati livelli di protezione della

salute umana e dell'ambiente previsti dalla legislazione vigente dell'Unione, degli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico delle autorità e dei beneficiari, dei percorsi di decarbonizzazione e delle strategie di transizione energetica dei settori interessati, nonché del principio di proporzionalità. Le attività di pesca e acquacoltura che già rispettano i requisiti della politica comune della pesca (PCP) dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno ***alla*** creazione e ***al*** rafforzamento delle organizzazioni di produttori, ***all'***attuazione e ***all'***applicazione delle norme di commercializzazione e ***alla*** raccolta e ***alla*** diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.	(9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità***, la prevedibilità*** e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno ***a un quadro finanziario pluriennale più semplice e mirato che trovi il giusto equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione, nonché tra una certa stabilità dei prezzi per i consumatori dell'Unione, garantendo al contempo un reddito sufficiente ai pescatori e ai produttori acquicoli, e una catena del valore globale nell'Unione sufficientemente attraente da permettere un ricambio generazionale, la*** creazione e ***il*** rafforzamento delle organizzazioni di

produttori, ***l'***attuazione e ***l'***applicazione delle norme di commercializzazione e ***la*** raccolta e ***la*** diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti ***nell'attuare*** la legislazione corrispondente dell'UE e garantire che siano pianificate ***attività in questi settori***,	(10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, ***sulla consultazione con le parti interessate,*** sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti ***nel migliorare*** la ***raccolta dei dati e la consulenza scientifica, elementi essenziali per lo sviluppo e l'attuazione della corretta*** legislazione corrispondente dell'UE***,*** e ***nel*** garantire che ***le attività in tali settori*** siano ***svolte o*** pianificate ***con una visione a breve e a lungo termine***,

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno	Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno

dell'Unione contribuisce ***alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e*** all'attuazione della politica comune della pesca.	dell'Unione contribuisce ***in via prioritaria*** all'attuazione della politica comune della pesca.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del ***Fondo per la competitività, di Europa globale e del*** Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	
1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento	

NRP].

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alla politica comune della pesca***,*** ***al patto europeo per gli oceani***, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione	Sostegno alla politica comune della pesca, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Il sostegno alla politica comune della pesca e alla politica marittima e dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze	1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto ***in via prioritaria***

specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura ***e delle comunità costiere***, ***in particolare della piccola*** pesca ***costiera***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***i)***, del [regolamento NRP].	delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura, ***compresa la*** pesca ***su piccola scala***, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera ***g), punto (iii)***, del [regolamento NRP]***, nonché di tutte le attività e le popolazioni che dipendono da tali settori, come le comunità costiere o le regioni ultraperiferiche e i territori d'oltremare***.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca ***e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri*** a norma ***dell'articolo 22, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) n. 1380/2013.	2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ove possibile e opportuno, alla luce delle norme settoriali applicabili, gli Stati membri attuano programmi e attività tenendo conto del principio della parità di genere e basandosi su un'adeguata metodologia di integrazione della

dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:	***soppresso***
a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[30] o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;	
b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o	
c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.	
Ai fini dell'accertamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, uno Stato	

membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione, gli Stati membri o le autorità competenti determinano l'ammissibilità di un'attività ai fini del bilancio esclusivamente sulla base delle norme settoriali e non sono vincolati dalla definizione dei settori di intervento né dall'applicazione di principi orizzontali, che sono stabiliti unicamente ai fini del monitoraggio della spesa e della performance del bilancio.
	Gli Stati membri non utilizzano il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio come condizione per l'accesso ai finanziamenti, né per determinare, influenzare o limitare l'assegnazione, la distribuzione o l'attuazione dei finanziamenti dell'Unione tra le amministrazioni o nei confronti dei beneficiari.
	Gli Stati membri definiscono e applicano norme settoriali che stabiliscono se sia possibile o opportuno applicare il principio "non arrecare un danno significativo" alla pesca, all'acquacoltura e alle attività connesse, al fine di evitare qualsiasi interpretazione giuridica che possa limitare il finanziamento di tali attività. Qualora si intenda applicare il principio "non arrecare un danno significativo", è necessario tenere conto dell'impatto delle soluzioni alternative a

livello globale, soprattutto se queste hanno un impatto maggiore rispetto a quello dell'Unione, come ad esempio gli impatti ambientali, economici e sociali delle importazioni di prodotti ittici.

Gli Stati membri specificano altresì se sia possibile o opportuno applicare il principio della parità di genere alla luce delle difficoltà in termini di attrattività e ricambio generazionale incontrate da alcuni settori chiave, comprese la pesca e l'acquacoltura.

In caso di applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" proposto dalla Commissione, gli Stati membri tengono conto della necessità di conseguire gli obiettivi fissati per i programmi o gli strumenti interessati, conformemente alle priorità strategiche dell'Unione, della necessità di evitare duplicazioni o nuovi obblighi che vadano oltre la legislazione vigente dell'Unione, degli elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente previsti dalla legislazione vigente dell'Unione, degli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico delle autorità e dei beneficiari, dei percorsi di decarbonizzazione e delle strategie di transizione energetica dei settori interessati, nonché del principio di proporzionalità. Le attività di pesca e acquacoltura che già rispettano i requisiti della politica comune della pesca (PCP) sono considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo".

Il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio di cui al regolamento 2025/0545 non si applica agli interventi nel settore della pesca effettuati nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE. Ai fini di tali interventi specifici, gli Stati membri elaborano indicatori adeguati e debitamente motivati, che tengano conto dei vincoli inerenti alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo

349 TFUE.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
	1) "piccola pesca costiera": attività di pesca svolte da:
	a) pescherecci che soddisfano almeno tre dei seguenti criteri:
	(i) la loro lunghezza fuori tutto non supera i 12 metri;
	(ii) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato di bandiera;
	(iii) i loro viaggi durano meno di 24 ore, dal momento della partenza dal porto al momento del rientro al porto;
	(iv) l'equipaggio è composto da non più di quattro persone;
	(v) utilizzano attrezzi da pesca selettivi a basso impatto ambientale;
	b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
	2) "pescatore": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato, compresi i pescatori a piedi, come i pescatori di molluschi;
	3) "pesca": qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro;
	4) "economia blu sostenibile": tutte le

attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che assicurano il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine e che sono conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;

5) "politica marittima": la politica dell'Unione volta a promuovere un processo decisionale integrato e coerente per massimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, attraverso politiche marittime coerenti e una pertinente cooperazione internazionale;

6) "sicurezza e sorveglianza marittime": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;

7) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;

8) "pianificazione dello spazio

marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

9) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società.

Or. en

Motivazione

Trasferito dall'articolo 4 della proposta NRPP (2025/0240(COD)).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Condizionalità delle riforme e portata delle azioni settoriali
	I requisiti e le raccomandazioni specifici di ciascuna politica settoriale si applicano soltanto alle misure incluse nel capitolo corrispondente a tale politica. In nessun

caso possono essere estesi ad altri settori. I finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente possono essere subordinati unicamente al raggiungimento di traguardi e obiettivi legati a specifiche riforme a livello nazionale qualora si dimostri che tali riforme siano proporzionate, ben calibrate, abbiano un collegamento diretto e dimostrabile con gli obiettivi delle pertinenti politiche dell'Unione e siano attuate al livello di competenza appropriato.

Le autorità regionali e locali così come gli altri beneficiari non sono penalizzati, né i loro finanziamenti sono sospesi o ridotti, né sono ritenuti responsabili per la mancata attuazione di riforme che rientrano esclusivamente nella competenza nazionale ed esulano dalla loro sfera di competenza o responsabilità. Le riforme nazionali possono imporre condizioni agli investimenti subnazionali solo se tali riforme hanno un impatto locale diretto che contribuisce agli obiettivi della politica di coesione o genera chiari benefici transfrontalieri per l'Unione nel suo complesso.

Nel determinare tale impatto locale diretto, le autorità regionali e locali valutano se tali riforme abbiano un impatto locale diretto. Inoltre, le autorità regionali e locali possono concordare che le riforme o le azioni a livello subnazionale siano subordinate al conseguimento di specifici traguardi e obiettivi, a condizione che tale accordo sia adottato in conformità del quadro istituzionale e delle norme sulla governance multilivello di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Bilancio
	Lo stanziamento finanziario destinato alla pesca e all'acquacoltura è così ripartito:
	1) almeno 7 290 000 000 EUR sono assegnati alle misure di cui al punto 6 del presente articolo;
	2) almeno 6 500 000 000 EUR sono assegnati agli interventi di cui all'articolo 3 quinquies del presente regolamento;
	3) almeno 71 933 000 000 EUR sono assegnati allo strumento di cui al titolo IV del [regolamento NRP]; nell'ambito dello strumento dell'UE un importo minimo di 1 000 000 000 EUR è assegnato alle azioni dell'Unione a sostegno dell'attuazione della politica comune della pesca;
	4) la percentuale del contributo nazionale corrispondente agli interventi di cui all'articolo 3 quinquies del presente regolamento non può essere inferiore al 30 %, fatta eccezione per il rimborso dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche, nel qual caso non vi sarà alcun contributo nazionale;
	5) gli Stati membri possono consentire il cofinanziamento privato degli interventi previsti dal piano, a condizione che tali contributi siano mobilitati in modo coerente con gli obiettivi di sviluppo territoriale del piano, garantendo che gli investimenti privati contribuiscano allo sviluppo regionale a lungo termine, rafforzino gli ecosistemi economici locali e sostengano gli obiettivi di coesione anziché gli interessi commerciali a breve termine. I contributi privatisono trasparenti, tracciabili e conformi alle norme sugli aiuti di Stato e ai criteri di

interesse pubblico;

6) gli Stati membri valutano inoltre la possibilità di utilizzare il Fondo europeo per la competitività per obiettivi industriali a lungo termine connessi alle infrastrutture o alla modernizzazione o alla decarbonizzazione della flotta peschereccia;

7) gli stanziamenti di cui al presente articolo costituiscono la dotazione finanziaria nazionale minima e non possono essere ridotti, riassegnati o trasferiti ad altri settori strategici nell'ambito del piano NRP.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	Tipologie di intervento nell'ambito della politica comune della pesca
	Gli interventi previsti dalla politica comune della pesca comprendono:
	1) sostegno alla pesca e all'acquacoltura sostenibili, nonché al ripristino, alla protezione e alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, della biodiversità e degli ecosistemi acquatici legati alle esigenze della pesca e dell'acquacoltura, compresi la cessazione temporanea e permanente dell'attività, la transizione energetica, il rinnovo della flotta e il ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché misure volte a migliorare la sicurezza e le condizioni di vita a bordo delle imbarcazioni;
	2) sostegno all'innovazione di pratiche di

pesca più selettive e all'innovazione per la conservazione, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

3) sostegno all'organizzazione comune dei mercati (OCM);

4) sostegno ai pescatori o ai produttori acquicoli per compensare gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi, e compensazione per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori che ammassano i prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano ammassati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento;

5) sostegno ai pescatori o ai produttori acquicoli che affrontano difficoltà specifiche, come quelle causate da specie invasive e da predatori protetti;

6) sostegno al settore alimentare e conserviero;

7) sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare ai gruppi di azione locale per la pesca (FLAG);

8) sostegno alle attività di commercializzazione volte a promuovere il consumo di prodotti ittici e di acquacoltura.

Or. en

Motivazione

Trasferito dall'articolo 35, paragrafo 11, della proposta NRPP (2025/0240(COD)).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 3 sexies

Il programma POSEI pesca per le regioni ultraperiferiche

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura (programma POSEI pesca) al fine di affrontare le difficoltà derivanti dalla natura ultraperiferica delle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE, in particolare la lontananza, l'insularità, le piccole dimensioni, la topografia e il clima difficili, nonché la dipendenza economica da un numero limitato di prodotti in tali regioni. Tali misure mirano a:

a) garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti ittici e di acquacoltura essenziali destinati al consumo umano o alla trasformazione, nonché di elementi necessari alle attività di pesca, riducendo i costi aggiuntivi legati alla loro posizione periferica, senza pregiudicare la produzione locale o lo sviluppo della stessa;

b) mantenere e sviluppare in modo sostenibile la filiera della pesca e dell'acquacoltura, comprese la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti locali;

c) contribuire, ove opportuno, al finanziamento del rinnovo delle flotte pescherecce in tali regioni.

2. Il programma POSEI pesca include:

a) un calendario di attuazione e una tabella finanziaria annuale indicativa che riassume le risorse da mobilitare;

b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza delle diverse misure del programma, nonché dei criteri e degli indicatori quantitativi utilizzati per il monitoraggio e la valutazione;

c) disposizioni che garantiscono un'attuazione efficace;

d) la designazione delle autorità e degli

organi competenti responsabili dell'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli appropriati, delle autorità o degli organi associati e dei partner socio-economici, e i risultati delle consultazioni effettuate. Le misure proposte dagli Stati membri nel loro programma POSEI pesca devono essere approvate dalla Commissione prima di essere attuate.

3. L'importo minimo da destinare a tali misure è pari a 362 000 000 EUR.

4. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione dei programmi POSEI pesca. Tale aiuto può assumere la forma di sostegno operativo alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare le difficoltà specifiche di tali regioni legate al loro isolamento, insularità o posizione remota. In tal caso, gli Stati membri notificano l'aiuto di Stato alla Commissione, la quale può approvarlo ai sensi del presente regolamento nel quadro di ciascun programma POSEI pesca. L'aiuto di Stato così notificato si considera comunicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 septies
	Pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli in situazioni eccezionali
	1. Gli Stati membri possono concedere

pagamenti di emergenza ai pescatori e ai produttori acquicoli in situazioni di emergenza eccezionali quali disastri naturali, eventi climatici avversi, catastrofi o altre situazioni di crisi. Tali pagamenti sono destinati a garantire la continuità della pesca, dell'acquacoltura o delle attività connesse e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e specificate più dettagliatamente dagli Stati membri.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono subordinati al riconoscimento formale da parte dell'autorità competente di uno Stato membro del verificarsi di una situazione di emergenza eccezionale, come una calamità naturale, un evento climatico avverso, una catastrofe o un'altra situazione di crisi, quale definita da tale Stato membro, e del fatto che il verificarsi di tale situazione abbia causato un'interruzione significativa nell'accesso, nell'offerta e nella domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura da cui dipendono gli operatori di cui al paragrafo 1, oppure un aumento significativo delle loro spese operative a seguito del verificarsi della situazione.

In particolare, le situazioni di cui al primo comma includono quanto segue:

a) la sospensione temporanea delle attività conformemente alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j) del regolamento (UE) n. 1380/2013, o alle misure di conservazione equivalenti applicabili adottate dagli organismi regionali di gestione della pesca;

b) la sospensione temporanea delle attività ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) la sospensione temporanea delle attività a seguito dell'inadempimento da parte di un paese o territorio terzo dei propri obblighi internazionali o dell'interruzione dell'applicazione di un accordo

internazionale; e

d) la sospensione temporanea delle attività a causa della presenza di specie invasive.

3. Gli operatori si considerano dipendenti dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura quando i prodotti o le attività interessate dalla situazione hanno rappresentato almeno il 30 % della loro attività commerciale media annua nel triennio precedente o su una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo i valori massimi e minimi.

4. Gli Stati membri stabiliscono i tassi di aiuto applicabili per compensare la perdita di produzione, il mancato guadagno o i costi aggiuntivi sostenuti. Ove opportuno, tali tassi sono più elevati per i pescatori e i produttori acquicoli che attuano anche interventi o altre misure preventive a livello della propria impresa per ridurre i rischi connessi alla produzione e al reddito per i quali è concesso l'aiuto. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di produzione.

5. Nel concedere aiuti ai sensi del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché si eviti una sovracompensazione derivante dalla combinazione di tale sostegno con altri strumenti di aiuto nazionali o dell'Unione o con regimi assicurativi privati e affinché la compensazione sia limitata alla sola durata della situazione.

Or. en

Motivazione

Trasferito dall'articolo 38 della proposta NRPP (2025/0240(COD)).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 octies
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca
	1. a) Gli Stati membri, nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] del [regolamento NRP], verificano che i beneficiari rispettino i requisiti relativi all'amministrazione responsabile.
	b) Qualora un beneficiario sia stato selezionato per un controllo in loco in relazione a una domanda di aiuto o a una richiesta di pagamento, gli Stati membri, per quanto possibile e tenendo conto dei rischi connessi, non selezionano tale beneficiario per ulteriori controlli in loco o campioni di controllo per quell'anno, a meno che le circostanze non richiedano più di un controllo in loco al fine di garantire l'effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei propri sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, del diritto sociale e del lavoro, delle norme del lavoro applicabili, della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari degli aiuti rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.
	3. Ove applicabile, i casi di non conformità sono notificati all'autorità di gestione o all'organismo pagatore almeno una volta l'anno qualora siano state adottate decisioni esecutive al riguardo nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della

gravità, della portata, della persistenza o della recidività, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione.

4. In caso di inosservanza dell'articolo XX del presente regolamento, l'aiuto versato al beneficiario è recuperato e la domanda di aiuto presentata dal beneficiario risulta inammissibile per un periodo di tempo determinato qualora venga accertato, con decisione definitiva dell'autorità competente, che il beneficiario ha commesso una frode.

5. Gli Stati membri garantiscono che l'aiuto finanziario dell'Unione sia concesso solo se all'operatore non sono state comminate sanzioni per gravi infrazioni ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altra legislazione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della PCP durante l'anno precedente la data di presentazione della domanda di aiuto.

6. Al fine di garantire parità di condizioni tra gli Stati membri e l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo dei recuperi e dell'inammissibilità di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis a integrazione del presente regolamento al fine di stabilire la soglia che determina l'inammissibilità e la durata di tale inammissibilità, comprese le soglie che la determinano.

Or. en

Motivazione

Trasferito dall'articolo 62 della proposta NRPP (2025/0240(COD)).

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 nonies
	Aiuti di Stato
	1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno concesso a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alle tipologie di interventi di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, di tale regolamento, o agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
	2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano agli aiuti versati dagli Stati membri a norma e conformemente al presente regolamento; al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r) del [regolamento NRP]; ai finanziamenti nazionali aggiuntivi concessi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r) del [regolamento NRP], che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE; agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.
	3. Gli aiuti concessi dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e che sono destinati a fornire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e da h) a r) del [regolamento NRP], per i quali sono concessi aiuti dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo del piano, possono essere concessi solo se sono

conformi alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sono indicati nel piano NRP.

4. Gli Stati membri non forniscono finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) del [regolamento NRP].

5. Nel caso dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, conformemente all'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di attenuare i vincoli specifici che gravano sulla produzione agricola, ittica e acquicola nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, derivanti dall'isolamento, dall'insularità, dalle piccole dimensioni e dalla posizione remota delle stesse.

Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo conformemente al presente regolamento. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione i finanziamenti aggiuntivi e la Commissione può approvarli, conformemente al presente regolamento, nell'ambito dei piani. Di conseguenza, l'aiuto notificato si considera comunicato ai fini dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

6. Il sostegno può riguardare la successione dei pescherecci, compreso il trasferimento della proprietà di un'imbarcazione o di una quota di maggioranza della stessa, al fine di agevolare il ricambio generazionale e la continuità delle attività di pesca.

7. In deroga al regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all'articolo 22, il

	sostegno di cui al presente articolo può includere la successione, il trasferimento o l'acquisizione di pescherecci, a condizione che tale sostegno non comporti un incremento della capacità di pesca e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.
	8. In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006[20] del Consiglio, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti destinati a sostenere la produzione agricola locale o agli accordi specifici di fornitura attuati dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Trasferito dall'articolo 85 della proposta NRPP (2025/0240(COD)).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano ***l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e*** gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi, e il trasferimento di proprietà di un'impresa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Qualsiasi atto delegato adottato a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7. Qualsiasi orientamento o linea guida della Commissione che accompagni i regolamenti relativi al quadro finanziario pluriennale, ad esempio quelli di cui all'articolo 5 del regolamento 2025/0545, ha il solo scopo di fornire informazioni agli Stati membri e ai potenziali beneficiari dei fondi e non può essere invocato come base per una richiesta di interpretazione giuridica in caso di procedimenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni e delle condizioni connesse a misure specifiche ai sensi del regolamento (UE) 2021/1139.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) fornisce un'opportunità cruciale per garantire che i settori della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione rimangano resilienti, competitivi e sostenibili, continuando al contempo a sostenere i mezzi di sussistenza delle comunità costiere e delle regioni ultraperiferiche che dipendono fortemente da queste attività. In tale contesto, il relatore ritiene che la proposta di regolamento settoriale sulla pesca sia fondamentale per riflettere le priorità della pesca e dell'acquacoltura. La proposta della Commissione non rispecchia l'ambizione di rafforzare tali settori e la necessità di tenere maggiormente conto della competitività, della sostenibilità, delle realtà economiche e delle prospettive a lungo termine, nonché degli obiettivi ambientali.

Una priorità fondamentale della presente relazione è garantire la semplificazione per gli Stati membri e le parti interessate, nonché la coerenza tra gli strumenti dell'Unione. Il relatore sostiene pertanto il trasferimento e l'integrazione mirati delle disposizioni pertinenti del regolamento NRP nel presente regolamento settoriale, al fine di semplificare l'architettura giuridica ed evitare la frammentazione. Tale approccio migliorerà la chiarezza per gli Stati membri e le parti interessate, ridurrà gli oneri amministrativi e garantirà che i meccanismi di finanziamento operino in modo più snello e prevedibile.

Al tempo stesso, il relatore sottolinea l'importanza di concedere agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'attuazione dei fondi. I settori della pesca e dell'acquacoltura presentano notevoli differenze all'interno dell'Unione e un approccio uniforme rischierebbe di comprometterne l'efficacia. Gli Stati membri devono pertanto essere messi in condizione di adattare gli investimenti alle proprie esigenze specifiche, pur rimanendo pienamente responsabili di garantire che le risorse assegnate siano effettivamente destinate al conseguimento degli obiettivi in materia di pesca e di acquacoltura.

Tale flessibilità deve, tuttavia, essere accompagnata da garanzie chiare. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero rimanere saldamente orientati al sostegno del settore, anche attraverso investimenti che promuovano il ricambio generazionale, l'ammodernamento delle flotte e l'adozione di soluzioni innovative basate su tecnologie europee. Tali investimenti sono essenziali non solo per migliorare la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza, ma anche per rendere il settore più attraente per le giovani generazioni e i professionisti qualificati. A tale riguardo, il sostegno pubblico dovrebbe fungere da catalizzatore per mobilitare ulteriori investimenti privati e pubblici, moltiplicandone così l'impatto e favorendo la crescita a lungo termine.

Il relatore sottolinea inoltre la più ampia dimensione territoriale della politica della pesca. Le comunità costiere e le regioni ultraperiferiche dipendono spesso in modo strutturale dalla pesca e dall'acquacoltura e si trovano ad affrontare particolari sfide socio-economiche. Garantire un sostegno continuo e mirato a queste zone è essenziale per preservare i posti di lavoro, mantenere la coesione sociale e prevenire lo spopolamento. Il regolamento dovrebbe pertanto riconoscere esplicitamente le loro esigenze specifiche e fornire strumenti adeguati per farvi fronte.

Infine, il relatore pone l'accento sulla dimensione istituzionale della proposta. Il Parlamento europeo, in quanto colegislatore, deve esercitare pienamente le proprie prerogative nella definizione del quadro giuridico che disciplina i finanziamenti dell'Unione. Qualsiasi

disposizione che possa creare incertezza giuridica deve essere attentamente esaminata e, se necessario, rivista. Un quadro giuridico chiaro, stabile e democraticamente responsabile è indispensabile per garantire la corretta attuazione della politica e mantenere la fiducia tra le parti interessate.

In conclusione, il relatore ritiene che il regolamento proposto possa svolgere un ruolo decisivo nel rafforzamento dei settori della pesca e dell'acquacoltura in tutta l'Unione, a condizione che garantisca coerenza, flessibilità, investimenti mirati e il pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale. Tali elementi sono essenziali per elaborare una politica che sia al contempo efficace e lungimirante.